



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE



Via Ales - 09044 QUARTUCCIU (CA)

Tel 070/845068 fax 070/85954410 - 070/852811

e-mail: caic87300a@istruzione.it pec : caic87300a@pec.istruzione.it

sito web: www.istitutocomprendivoquartucciu.it

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI ESTERNI

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 15/09/2014

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO l'art. 10 del T.U. n. 297 del 16/4/1994;
- VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR n.275del 8/3/1999;
- VISTO l'art. 40 del D.I. n.44 dell'1/2/2001 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la possibilità di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;
- VISTO in particolare l'art 33 comma 2°, lettera g, del D.I. 44/2001 con il quale viene affidata al Consiglio d'Istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;
- VISTO il D.Lgs. 165/2001 come integrato e modificato dal D.Lgs. 150/2009;
- VISTA la Circolare del Ministero delle Funzione Pubblica n. 2/2008;

EMANA

ai sensi dell'art. 40 del D.I. 44/2001 il seguente regolamento che va a costituire parte integrante del Regolamento d'Istituto.

Art. 1

FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente, le modalità e i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera con personale esterno per tutte le attività ed insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze individuate nel P.O.F. o nel Programma Annuale.
2. Il presente Regolamento non si applica ad attività di esperti esterni che si esauriscono in un'unica prestazione o che comportano un onere finanziario fino a € 2.000 (duemila) onnicomprensivi.

ART. 2

CONDIZIONI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI

1. I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art 32, comma 4° del D.I. 44/2001, soltanto per le prestazioni e per le attività che non possono essere assegnate al personale dipendente per l'inesistenza di specifiche competenze professionali, per indisponibilità, o coincidenza con altri impegni di lavoro.

ART. 3

PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE

1. All'inizio dell'anno scolastico, sulla base del Piano dell'Offerta Formativa (POF) e della previsione dei progetti che saranno deliberati nel Programma Annuale, il Dirigente Scolastico individua le attività ed i progetti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all'albo della Scuola (www.istitutocomprensivoquartucciu.it) e altra forma di pubblicità ritenuta più opportuna.
2. Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché l'elenco dei contratti che s'intendono stipulare.
3. Per ciascun contratto deve essere specificato:
 - l'oggetto della prestazione;
 - la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione;
 - il corrispettivo proposto per la prestazione.
4. I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente Scolastico, potrà presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.
5. Il Dirigente Scolastico potrà procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, il professionista esterno sia l'unico in possesso delle competenze necessarie sperimentate nei precedenti rapporti generalmente riconosciuti.

ART. 4

DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

1. I criteri riguardanti la determinazione dei corrispettivi per i contratti di cui al presente regolamento sono determinati dal Dirigente Scolastico e ispirati ai principi e alle disposizioni della normativa vigente con riguardo alla materia: leggi, CCNL comparto scuola, tariffe professionali.
2. In casi particolari di motivata necessità, in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, il Dirigente Scolastico, ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere all'esperto esterno, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.
3. Può anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente per l'amministrazione.
4. Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.
5. Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico.
6. Il compenso verrà erogato dietro presentazione di apposita nota di credito, con l'assolvimento dell'imposta di bollo, ove dovuta, e corredata della relazione esplicativa a firma del collaboratore della prestazione effettuata e a

seguito di accertamento, da parte del Dirigente Scolastico, anche tramite il docente responsabile del progetto, dell'esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali.

7. Ai collaboratori non compete nessun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

ART. 5 INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI

1. I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati mediante valutazione comparativa dal Dirigente Scolastico, il quale potrà avvalersi di commissione appositamente costituita, e formata da DSGA e da personale docente referente del progetto o Funzione Strumentale specifica.

2. La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:

- titoli culturali;
- esperienze professionali;
- pubblicazioni e altri titoli.

3. Per la valutazione comparativa dei candidati il Dirigente Scolastico farà riferimento almeno ai seguenti criteri, integrabili con altre voci in casi particolari debitamente motivate:

- qualità e pertinenza della qualificazione professionale e scientifica dei candidati documentata rispetto agli obiettivi del servizio richiesto;
- congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione;
- eventuali precedenti esperienze didattiche, in special modo di quelle espletate nell'ambito di questo istituto per la stessa tipologia di progetto o prestazione del servizio;
- minor onere economico a carico dell'istituto.

ART. 6 STIPULA DEI CONTRATTI

1. Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente Scolastico provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e valutati dalla Commissione, nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto e alla comunicazione alla compagnia per l'eventuale copertura assicurativa dell'esperto.

2. Nel contratto devono essere specificati:

- l'oggetto della prestazione;
- i termini di inizio e conclusione della prestazione;
- luogo e modalità di espletamento dell'attività;
- il nominativo del responsabile cui è affidato il controllo dell'esecuzione corretta del contratto e la relativa rendicontazione;
- impegno da parte del contraente di presentare una relazione esplicativa della prestazione effettuata a corredo della nota di debito;

- il corrispettivo della prestazione indicato al netto dell'IVA, se dovuta, e del contributo previdenziale e fiscale limitatamente alla percentuale a carico dell'amministrazione;
 - le modalità di pagamento del corrispettivo;
 - le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale;
3. Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di svolgere l'attività di verifica del raggiungimento degli obiettivi, se prevista, e l'obbligo ad assolvere a tutti i doveri professionali e/o didattici in conformità alle vigenti disposizioni.
 4. La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quello di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.
 5. I contratti disciplinati dal presente regolamento costituiscono prestazioni occasionali e sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche dalla posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli della scuola.
 6. I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico e non sono automaticamente prorogabili.
 7. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.
 8. E' istituito presso la segreteria della scuola un registro degli incarichi esterni in cui dovrà essere indicato il nominativo dei professionisti incaricati, l'importo dei compensi corrisposti e l'oggetto dell'incarico.
 9. Il contraente è tenuto al rispetto delle norme indicate nel Codice della Privacy ed in particolare sarà incaricato del trattamento dati e riceverà tutte le indicazioni a cui attenersi con le eventuali sanzioni in caso di inadempimento.

ART. 7

AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALLA FUNZIONE PUBBLICA

1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.Lgs. n.165/2001.
2. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.Lgs. n.165/2001.